COMUNE DI PALMARIGGI

PROVINCIA DI LECCE

C.F. 83000930756 Tel. 0836 354014 Fax 0836 354241

www.comune.palmariggi.le.it

UFFICIO TECNICO

Prot. n. 2119 li 15-05-2017

ORDINANZA N. 06 del 15.05 2017

Oggetto: Chiusura al traffico veicolare strade comunali in occasione gara podistica "9° trofeo Città dell'Olio" 28 maggio 2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

- **DATO ATTO** che l'A.S.D. Atletica Amatori Corigliano d'Otranto, nella persona del Presidente Lucio Antonio Donno, con nota acquisita al protocollo di questo Comune in data 02.03.2017 al nr. 1016, ha comunicato di voler organizzare una gara podistica denominata "9° Trofeo Città dell'Olio" che si terrà il 28 maggio 2017 ed interesserà alcune strade dei Comuni di Palmariggi, Bagnolo del Salento ed il Santuario di Montevergine;

- **CONSIDERATO** che, per consentire il regolare svolgimento della gara podistica sopra indicata in tutta sicurezza, è necessario procedere alla chiusura al traffico veicolare delle strade che costituiscono il percorso della manifestazione interessanti il territorio di questo Comune,

- **PRESO ATTO** del parere espresso dall' Ufficio Polizia Municipale;

- **VISTA** la nota prot. 44082 del 04.05.2017 della Prefettura di Lecce;

- **VISTO** il nulla-osta allo svolgimento della gara podistica chi che trattasi, rilasciato dal Sindaco del Comune di Palmariggi con nota prot. 1075 del 03.07.2017;

- **CONSIDERATO** che per lo svolgimento della suddetta manifestazione sportiva deve essere anche vietato il traffico si un tratto di S.P. 344 Cannole-Palmariggi, dalle ore ore 9,30 alle ore 11,30;

- **TENUTO PRESENTE** che il traffico da Cannole o da Palmariggi potrà essere deviato sul seguente percorso alternativo: Cannole – Bagnolo – Palmariggi e viceversa e che tale percorso è idoneo a sopportare il traffico veicolare deviato ed è garantita la sicurezza della circolazione;

- **VISTI** gli articoli 6 e 7 del vigente C.d.S. approvato con D. L.vo 30.04.1992 n. 285 e s.m.i.

- **VISTO** il D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m.i.;

- **VISTO** l'art. 107 c. 2 del D. L.vo 18.08.2000, nr. 267 che attribuisce ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

- **Ai SENSI** dell'art. 107 del D. L.vo 18.08.2000 n. 267 per propria competenza;

ORDINA

DALLE ORE 8,30 ALLE ORE 13,00 DEL GIORNO 28 MAGGIO 2017 LA CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE ED IL DIVIETO DI SOSTA AMBO I LATI SULLE SEGUENTI STRADE DI COMPETENZA DI QUESTO COMUNE: VIA VICINALE ARMINE, VIA VICINALE GIANCOLA E VIA MONTEVERGINE a condizione che vengano osservate le seguenti disposizioni:

1. Prima di dare inizio alla competizione sportiva, sia accertata l'esistenza di un valido provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei concorrenti o di chiusura della strada emesso ai sensi dell'art.9 c.7 bis del D.Lgs 30/04/1992 n.285 (Codice della Strada), come modificato dall'articolo 2 del D.Lgs 15/01/2002 n°09;

2. Sia esercitata una rigorosa ed efficiente vigilanza su tutto il percorso al fine di consentire il regolare svolgimento della competizione secondo le norme ed i regolamenti sportivi in materia;

3. Prima dell'inizio della gara sia effettuato un sopralluogo sull'intero percorso al fine di accertare la piena transitabilità della strada nonché eventuali ostacoli, impedimenti o pericoli per i concorrenti;

4. Prima dell'inizio della gara sia dato avviso ai responsabili delle squadre, ovvero a tutti i concorrenti, circa l'esatta ubicazione, la natura e la tipologia di eventuali punti pericolosi, di ostacoli fissi presenti al centro della carreggiata (es. aiuole spartitraffico, marciapiedi in gallerie, ecc.), ovvero di altre circostanze che possano determinare pericolo, fornendo specifica indicazione delle modalità con le quali gli stessi saranno segnalati o protetti, nonché delle eventuali cautele e comportamenti da adottare per superarli;

5. Sia garantita, con proprio personale dotato di bracciale o di altro indumento munito di segni di riconoscimento, un'adeguata sorveglianza di tutto il percorso con particolare riferimento alle aree in cui sosta il pubblico e alle intersezioni stradali;

6. Sia assicurata una costante assistenza sanitaria al seguito della gara con la presenza di almeno un'ambulanza e di un medico;

7. Anche quando sia presente la scorta di un organo di Polizia Stradale, sia garantito il rispetto delle prescrizioni previste dall'art.5 del Disciplinare per le scorte tecniche su strada approvato con provvedimento dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27/11/2002, e dall'art.360, D.P.R. 16/12/1992, n.495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada), segnalando l'inizio e la fine della carovana composta dai podisti impegnati nella competizione sportiva nonché dai veicoli autorizzati a seguirli, con cartelli mobili di "inizio gara podistica" e "fine gara podistica";

8. Prima della partenza e durante lo svolgimento della gara sia dato specifico avviso ai concorrenti che hanno accumulato un distacco ritenuto incolmabile, secondo le norme sportive, rispetto ai primi che, non potendo essere più considerati in corsa, dovranno rispettare tutte le norme che regolano la circolazione stradale; ai fini della presente prescrizione, si rimanda alle disposizioni dei regolamenti sportivi in materia;

9. ai concorrenti non più in gara, oltre al rinnovo dell'avviso di cui sopra, dovrà essere imposto di togliersi il numero o altro segno distintivo che identifichi i concorrenti ancora in gara;

10. Sia accertata, durante tutta la durata della gara, l'assenza di ostacoli fissi o mobili sulla carreggiata della strada interessata nonché la sicura percorribilità dei piani viabili adottando tutte le cautele opportune, ivi compresa, se necessario, la sospensione immediata della competizione;

11. Sia data la massima pubblicità della gara al fine di comunicare all'utenza il suo svolgimento attraverso i mezzi d'informazione ovvero attraverso altre forme di pubblicità;

12. Salvo che gli organi di polizia stradale o della scorta tecnica che scortano la carovana non dispongano altrimenti, sia preavvisato l'imminente passaggio della carovana dei concorrenti e dei veicoli al seguito della gara almeno 5 minuti prima del transito del primo concorrente mediante strumenti di pubblicità fonica, nel rispetto delle disposizioni dell'art.59, D.P.R. 16/12/1992, n.495 e successive modificazioni;

13. Sia garantita la tutela della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando di arrecare danni di natura estetico ecologica alla sede stradale, alla segnaletica ed ai relativi manufatti; eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'Ente proprietario della strada per il seguito di competenza;

14. Al termine della gara siano immediatamente rimossi tutti i cartelli che sono stati affissi lungo il percorso di gara, ripristinando il preesistente stato dei luoghi;

15. Salvo che non sia già prevista la vigilanza da parte di organi di Polizia Stradale, con l'ausilio di personale munito di bracciale o di altro indumento con segni di riconoscimento facilmente riconoscibili, dotato di bandierine rosse o arancione di dimensioni minime 50 x 50 cm., siano presidiati costantemente le intersezioni che interessano lo svolgimento della gara per il tempo in cui è disposta la sospensione temporanea (o la limitazione) della circolazione, allo scopo di segnalare efficacemente ed in modo non equivoco agli utenti della strada il sopraggiungere dei concorrenti nonché di dare la massima pubblicità all'ordinanza di sospensione;

16. Sia fatto rigorosamente rispettare il percorso indicato nella presente; qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute dopo l'inizio della corsa sia necessaria una variazione di percorso, sia immediatamente sospesa la gara, ovvero, qualora la variazione interessi un percorso di limitata estensione, previa comunicazione tempestiva al più vicino Ufficio o Comando di uno degli organi di polizia stradale indicati dall'art.12, c.1, D.Lgs 30/4/1992, n.285, sia imposto ai concorrenti di non gareggiare e di trasferirsi fino al più vicino punto del restante percorso autorizzato rispettando rigorosamente tutte le norme che disciplinano la circolazione stradale; in quest'ultimo caso, dovranno essere adottate altresì tutte le cautele necessarie ad evitare che la marcia di trasferimento dei concorrenti costituisca intralcio o pericolo per la normale circolazione stradale;

17. Copia dell'autorizzazione sia presente a bordo del veicolo del direttore di corsa o del soggetto che ne fa le veci o ne assume di fatto le funzioni, per gli eventuali controlli da parte degli organi di polizia;

18. Vengano poste in essere idonee misure di sicurezza passiva affinché il pubblico non sosti in aree pericolose per la propria incolumità o per quella dei partecipanti alla gara;

19. Sia garantita per tutto il percorso la sicurezza dei concorrenti mediante la sistemazione di idonei materiali protettivi (es. di balle di paglia, materassini o analoghi dispositivi di protezione e contenimento, ecc.) in prossimità di punti più pericolosi del percorso (ed in particolare di ostacoli posti al centro o ai margini della carreggiata) ovvero ne sia comunque segnalata la presenza attraverso personale incaricato dotato di bracciale o di altro indumento munito di segni di riconoscimento; in quest'ultimo caso, il personale incaricato presegnalare la presenza dell'ostacolo mediante una bandierina triangolare di colore giallo avente altezza non inferiore a 50 cm., adottando, in quanto possibile, segnali convenzionali non equivoci conosciuti dai concorrenti.

OGNI ALTRO PROVVEDIMENTO IN CONTRASTO CON IL PRESENTE ATTO È DA RITENERSI ANNULLATO.

DISPONE

- Che la presente Ordinanza sia notificata al Responsabile l'A.S.D. Atletica Amatori Corigliano d'Otranto, nella persona del Presidente Lucio Antonio Donno, organizzatore dell'evento,

- Che il traffico veicolare da Cannole per Palmariggi e viceversa sia deviato, utilizzando le S.P. 154 e 39, sul percorso Cannole, Bagnolo del Salento, Palmariggi e viceversa e che tale percorso alternativo è idoneo a sopportare il traffico veicolare deviato ed è garantita la sicurezza della circolazione stradale.

- Che il locale Ufficio di Polizia Municipale faccia apporre la necessaria segnaletica stradale verticale temporanea e per comprovate esigenze potrà concedere deroghe alla presente ordinanza;

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune.

I trasgressori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

I Funzionari, gli Ufficiali e gli Agenti addetti al Servizio di Polizia Stradale, ed i Volontari di Protezione Civile ai sensi dell'art. 12 del precitato Decreto Legislativo, sono incaricati dell'esecuzione ed osservanza della presente ordinanza.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso, in via gerarchica: al Prefetto di Lecce nel termine di 30 giorni

dalla notificazione, al T.A.R. Puglia sez. di Lecce, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 1034 del 1971 previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971, entro 120 giorni dalla stessa data.

Dalla Residenza Municipale, 15 maggio 2017

COMUNE DI PALMARIGGI - Ufficio Tecnico -

Il Responsabile Area Tecnica
Arch. Giuseppe RUSSO